

U.O.C. SEGRETERIA GENERALE
Servizio Gare e Stazione Unica Appaltante

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CREVOLADOSSOLA – CIG: BCB242A343

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 46 del 26/06/2026 del Responsabile del Servizio Demografico, il Comune di Crevoladossola ha deciso di affidare il servizio di ristorazione scolastica, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 65 del 10/03/2020 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL (di seguito PAD) di Regione Lombardia, PAD gestita dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito "ARIA S.p.A."), accessibile all'indirizzo di ARIA S.p.A. <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (dopo l'apertura della home-page, per accedere alla PAD, cliccare nella sezione a destra sulla voce "SINTEL - Piattaforma di e-procurement") ed è disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento prevista è pari a quattro mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è sul territorio del Comune di Crevoladossola [codice NUTS ITC14].

CIG BCB242A343

Il Responsabile unico del progetto è Tiziano Bendotti, responsabile del Servizio Demografico del Comune di Crevoladossola, e-mail: demografici@comune.crevoladossola.vb.it, telefono: 0324 / 239113, P.E.C.: crevoladossola@pec.it, indirizzo: Comune di Crevoladossola, via Valle Antigorio, 16 - 28865 CREVOLADOSSOLA (VB).

Il Responsabile unico del progetto per le attività di competenza della Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola è la dott.ssa Cristina Acquotti.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" (il link all'indirizzo internet dove si trova tale documento è il seguente: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>).

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD (risultano essere compatibili con la PAD: Microsoft Edge; Mozilla Firefox 10 e superiori; Google Chrome. E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la PAD. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori);
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

Per poter accedere alla PAD gli operatori economici, qualora non registrati, devono preventivamente registrarsi alla PAD stessa mediante registrazione ai servizi di ARIA S.p.A..

Il link all'indirizzo internet dove si trovano le guide e manuali per la registrazione e per l'utilizzo della PAD da parte degli operatori economici è il seguente:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

Il link alla home-page di ARIA S.p.A. – dalla quale, nella sezione a destra, cliccando sulla voce “SINTEL - Piattaforma di e-procurement”, è possibile selezionare il servizio omonimo – è il seguente:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il numero verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) nei seguenti giorni e orari: tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 17:30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'email al seguente indirizzo: supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

-
- a) bando di gara;
 - b) disciplinare di gara;
 - c) capitolato speciale, allegati, elenco personale operatore uscente, DUVRI;
 - e) modulistica;
 - f) patto d'integrità.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sulla PAD nell'apposita sezione "Procedure".

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 07/09/2026 in via telematica esclusivamente per mezzo della funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla PAD, funzione disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 11/09/2026 mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD, nella sezione "Documentazione di gara" dell'area dedicata alla procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente l'area dedicata alla procedura della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Più specificamente, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la PAD e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni procedura" dopo essere entrati nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio ha carattere unitario.

Tabella 1

n.	Descrizione servizio	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo €
1	Servizi di ristorazione scolastica	55524000-9	56.22.02	P	630.000,00
Importo complessivo					630.000,00

L'importo posto a base di gara è il prezzo unitario del pasto, pari a **€ 6,00** al netto di IVA, di cui **€ 5,97** soggetti a ribasso ed **€ 0,03** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune ha stimato pari a € 2,88. **I costi della manodopera non sono ribassabili** se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dal Comune.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (codice alfanumerico unico H05Y). Qualora il concorrente applichi un contratto collettivo differente da quello indicato nel presente disciplinare di gara, il diverso contratto collettivo deve garantire ai dipendenti le stesse tutele del contratto indicato dalla stazione appaltante: in caso di proposta di aggiudicazione a favore di concorrente che applica un diverso contratto collettivo, l'equivalenza delle tutele viene verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, in conformità all'allegato I.01 al Codice.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi del Comune di Crevoladossola.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, è di tre anni scolastici.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio

superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza il seguente indice composto, costituito dai seguenti indici:

- 1) indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) relativo ai prodotti alimentari e alle bevande analcoliche elaborato dall'ISTAT;
- 2) indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, elaborato dall'ISTAT;
- 3) indice di retribuzione contrattuale per Ula, destagionalizzato, del settore "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione" elaborato dall'ISTAT.

L'indice composto si basa sulla seguente struttura di ponderazione:

- peso dell'indice di cui al punto 1): 30 su 100;
- peso dell'indice di cui al punto 2): 22 su 100;
- peso dell'indice di cui al punto 3): 48 su 100.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati al Comune.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

-
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
 - partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1.1 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede legale oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di servizi analoghi a quello da affidare, di importo minimo pari a € 200.000,00.

La comprova del requisito è fornita, successivamente alla formazione della graduatoria, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lettera a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le

—
misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- ~~b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;~~
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato

nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Comune una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Comune la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna anche a prevedere, tra le persone coinvolte nella fase di esecuzione dell'appalto, l'impiego in via prioritaria, ove compatibile con la propria organizzazione d'impresa, di personale under 36 e/o over 50 e/o femminile e/o con disabilità/svantaggiato.

10. GARANZIE RICHIESTE

La garanzia provvisoria non è richiesta.

All'atto della stipulazione del contratto l'appaltatore deve presentare una garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile in quanto le offerte devono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni concordati con il Comune.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata all'indirizzo mail demografici@comune.crevoaldossola.vb.it e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti dal Comune. Il Comune rilascia l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso il Comune non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 e allegano la ricevuta di pagamento ai documenti di gara. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la

~~documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica~~ qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 10 del giorno 15/09/2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire, collegandosi al sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, accedendo alla PAD e individuando la procedura mediante il CIG assegnato alla procedura medesima o altra chiave di ricerca (nome procedura, ID, ecc.), nell'apposita sezione "Procedure".

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del percorso guidato *"Invia offerta"*, presente sulla PAD e che consentono di caricare:

- la **Documentazione amministrativa**, da sottomettere/caricare sul Sistema attraverso la funzionalità *"Invia Offerta"*;
- la **Documentazione tecnica**, da sottomettere/caricare sul Sistema attraverso la funzionalità *"Invia Offerta"*;
- l'**Offerta economica**, attraverso la funzionalità *"Invia Offerta"*.

La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività già eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta.

La predisposizione (upload) ed il salvataggio dell'offerta (Amministrativa, Tecnica ed Economica) da parte del concorrente non implica l'effettivo invio dell'offerta alla stazione appaltante: si specifica, infatti, che l'operatore economico dovrà verificare di avere

completato tutti i passaggi richiesti dalla PAD e procedere con la conferma e successivo invio cliccando sul tasto “*invia offerta*”, nell’ultimo step del percorso guidato.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione d’offerta sopraindicato.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante comunicazione all’indirizzo PEC indicato dall’operatore economico in fase di registrazione sulla PAD.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi.

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte tecniche o economiche, l’operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica (ad eccezione del progetto di assorbimento del personale e, in caso di avvalimento premiale, del contratto di avvalimento, per i quali il soccorso istruttorio è ammesso) e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ("BUSTA AMMINISTRATIVA" – Step 1)

L'operatore economico utilizza la PAD, accedendo nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura (nel primo step del percorso di "Invia Offerta" saranno visualizzati tutti i requisiti amministrativi richiesti dalla stazione appaltante in fase di creazione della gara), per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) MODELLO 1-BIS;
- 3) MODELLO 1-TER;
- 4) DGUE;
- 5) MODELLO "DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSA ESCLUSIONE ART. 1, COMMA 6, ALL. II.3";
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.4;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.5;
- 9) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune;

- 10) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato (**MODELLO 1**).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo: a tal fine il concorrente appone la marca da bollo da euro 16,00 sulla domanda. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lettera e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

~~Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.~~

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) il MODELLO 1-BIS;
- 3) il MODELLO 1-TER;
- 4) il DGUE;
- 5) *(eventuale)* il MODELLO "DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSA ESCLUSIONE ART. 1, COMMA 6, ALL. II.3";
- 6) la dichiarazione di avvalimento (**MODELLO "DICHIARAZIONE AVVALIMENTO"**);
- 7) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 8) *(se l'ausiliaria occupa oltre cinquanta dipendenti)* copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- ~~b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;~~
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice

- MODELLO 1-TER compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti che non sia un'impresa individuale;
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione (**MODELLO "DICHIARAZIONE CONSORZIATA ESECUTRICE / CONSORZIATA PRESTANTE REQUISITI"**) resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) il numero di dipendenti e contenente l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;
 - b) (*eventuale*) di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al Codice;
 - c.1) di essere iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), con indicazione della Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
oppure
 - c.2) di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, con indicazione della Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - d) (*Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice*):
 - l'emissione del provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e di affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, con indicazione dell'autorità che lo ha emesso e della data di emissione;
 - e) (*solo per i consorzi stabili*) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - f.1) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
oppure
 - f.2) di partecipare in più di una forma, indicando quali e allegando idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
oppure
 - f.3) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, a un concorrente, indicandone il nominativo, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta e allegando idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - g) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di retisti le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE già costituiti e nel caso di aggregazioni di retisti qualora la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, nella domanda di partecipazione (**MODELLO 1**);
- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE non ancora costituiti e nel caso di aggregazioni di retisti qualora la rete sia dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione richiesti o qualora la rete sia sprovvista di organo comune, utilizzando il **MODELLO "IMPEGNO COSTITUZIONE RTI-CONSORZIO-RETE-GEIE"** allegato al presente disciplinare di gara.

INDICAZIONI PER IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SULLA PAD

A) Il **concorrente singolo** dovrà caricare la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione alla procedura di gara (**MODELLO 1**) sottoscritta digitalmente;
- Elenco soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice con indicazione numero dipendenti operatore economico (**MODELLO 1-BIS**) sottoscritto digitalmente;
- Elenco titolari effettivi (**MODELLO 1-TER**) sottoscritto digitalmente (se l'operatore economico non è un'impresa individuale);
- DGUE sottoscritto digitalmente;
- Dichiarazione integrativa al DGUE (**MODELLO "DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSA ESCLUSIONE ART. 1, COMMA 6, ALL. II.3"**) sottoscritta digitalmente (se l'operatore economico è tenuto a tale dichiarazione);
- Ricevuta di pagamento contributo ANAC;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune;
- Copia del rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione di conformità (se l'operatore economico è tenuto a redigere tale rapporto);
- Impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo / consorzio / aggregazione di retisti / GEIE (**MODELLO "IMPEGNO COSTITUZIONE RTI-CONSORZIO-RETE-GEIE"**) sottoscritto digitalmente (eventuale).

Ciascuno dei documenti di cui sopra dovrà essere debitamente compilato, firmato digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma e caricato singolarmente nell'apposito campo presente in PAD.

B) Il **concorrente mandatario** di raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE, oltre ai documenti di cui al punto A), dovrà caricare l'ulteriore seguente documentazione:

- Elenco soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice con indicazione numero dipendenti operatore economico (**MODELLO 1-BIS**) relativo a ciascun mandante sottoscritto digitalmente;
- Elenco titolari effettivi (**MODELLO 1-TER**) relativo a ciascun mandante che non sia un'impresa individuale sottoscritto digitalmente;
- DGUE relativo a ciascun mandante sottoscritto digitalmente;

- Dichiarazione integrativa al DGUE (**MODELLO “DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSA ESCLUSIONE ART. 1, COMMA 6, ALL. II.3”**) relativa a ciascun mandante che sia tenuto a tale dichiarazione sottoscritta digitalmente;

- Copia del rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione di conformità relativi a ciascun mandante che sia tenuto a redigere tale rapporto;

- Altri documenti relativi a raggruppamenti/consorzi/GEIE già costituiti sottoscritti digitalmente.

Ciascuno dei documenti di cui al presente punto B) dovrà essere debitamente compilato, firmato digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma dell'impresa mandante cui il documento si riferisce e caricato in un'unica cartella “.zip” (o equivalente) nell'apposito campo “CARTELLA ZIP mandanti” presente in PAD.

C) In caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice**, il concorrente, oltre ai documenti di cui al punto A) ed eventualmente al punto B), dovrà caricare l'ulteriore seguente documentazione relativa a **ciascuna consorziata esecutrice e a ciascuna consorziata che presta i requisiti**:

- Elenco titolari effettivi (**MODELLO 1-TER**) relativo a ciascuna consorziata esecutrice e a ciascuna consorziata che presta i requisiti che non sia un'impresa individuale sottoscritto digitalmente;

- DGUE relativi a ciascuna consorziata esecutrice e a ciascuna consorziata che presta i requisiti sottoscritti digitalmente;

- **MODELLO “DICHIARAZIONE CONSORZIATA ESECUTRICE / CONSORZIATA PRESTANTE REQUISITI”** relativo a ciascuna consorziata esecutrice e a ciascuna consorziata che presta i requisiti sottoscritto digitalmente;

- Copia del rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione di conformità relativi a ciascuna consorziata esecutrice e a ciascuna consorziata che presta i requisiti che sia tenuta a redigere tale rapporto.

Ciascuno dei documenti di cui al presente punto C) dovrà essere debitamente compilato, firmato digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma di ciascuna consorziata esecutrice e di ciascuna consorziata che presta i requisiti cui il documento si riferisce e caricato in un'unica cartella “.zip” (o equivalente) nell'apposito campo “CARTELLA ZIP consorziate esecutrici / consorziate prestanti requisiti” presente in PAD.

D) In caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, il concorrente, oltre ai documenti di cui al punto A) ed eventualmente ai punti B) e C), dovrà caricare l'ulteriore seguente documentazione:

- Elenco soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice con indicazione numero dipendenti operatore economico (**MODELLO 1-BIS**) relativo all'impresa ausiliaria sottoscritto digitalmente;

- Elenco titolari effettivi (**MODELLO 1-TER**) relativo all'impresa ausiliaria che non sia un'impresa individuale sottoscritto digitalmente;

- DGUE relativo all'impresa ausiliaria sottoscritto digitalmente;
- Dichiarazione integrativa al DGUE (**MODELLO "DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSA ESCLUSIONE ART. 1, COMMA 6, ALL. II.3"**) relativa all'impresa ausiliaria che sia tenuta a tale dichiarazione sottoscritta digitalmente;
- Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria (**MODELLO "DICHIARAZIONE AVVALIMENTO"**) sottoscritta digitalmente;
- Copia del rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione di conformità relativi all'operatore economico ausiliario che sia tenuto a redigere tale rapporto;
- Altra documentazione relativa all'impresa ausiliaria (contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente da entrambe le parti).

Ciascuno dei documenti di cui al presente punto D) dovrà essere debitamente compilato, firmato digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma dell'impresa ausiliaria e caricato in un'unica cartella ".zip" (o equivalente) nell'apposito campo "CARTELLA ZIP ausiliarie" presente in PAD.

16. OFFERTA TECNICA ("BUSTA TECNICA" – Step 2)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell'offerta: allo step 2 "Busta tecnica" del percorso guidato "Invia offerta" il concorrente allega la documentazione tecnica richiesta, contenuta, se tale documentazione è costituita da più file, in un'unica cartella ".zip" (o equivalente) (la cartella compressa non dovrà essere firmata mentre tutti i singoli file in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente). L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione descrittiva;
- b) in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento premiale;
- c) progetto di assorbimento del personale;
- d) (*eventuale*) dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza con allegata una copia firmata della relazione descrittiva adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che dovrà essere articolata con riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1. Tale relazione dovrà avere dimensioni complessive massime di 50 pagine formato A4, esclusi indice e copertina. Per "pagina" si intende "facciata". Si precisa che il superamento del sopradetto limite di 50 pagine non comporterà l'esclusione dalla gara ma comporterà la mancata valutazione delle parti contenute nelle pagine eccedenti la cinquantesima.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al paragrafo 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al

numero dei lavoratori che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento e trattamento economico, ecc.). Si precisa che il progetto di assorbimento del personale non è oggetto di attribuzione di punteggio ma la mancata presentazione dello stesso, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale: ciò costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile e per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA ("BUSTA ECONOMICA" – Step 3 / FIRMA DIGITALE DELL'OFFERTA – Step 4 / RIEPILOGO E INVIO OFFERTA – Step 5)

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le seguenti modalità:

- a) allo step 3 del percorso guidato *"Invia offerta"* deve:
- inserire nell'apposito campo "Offerta economica" il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara (l'importo al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza e al netto di Iva) (verranno prese in considerazione fino a 5 cifre decimali);
 - inserire nell'apposito campo inerente i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico (il campo denominato *"di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"*) gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto);
 - **inserire nell'apposito campo inerente i costi del personale (il campo denominato *"di cui costo del personale"*) l'indicazione dei propri costi della manodopera.** Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La documentazione contenente le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera con i relativi giustificativi possono essere caricati nell'apposito spazio, facoltativo, denominato **"MOTIVAZIONI E GIUSTIFICATIVI COSTI MANODOPERA"**. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;
 - inserire nell'apposito campo inerente i costi della sicurezza derivanti da interferenza (il campo denominato *"Costi della sicurezza derivanti da interferenza"*) l'importo dei costi della sicurezza da interferenze (tale importo non è modificabile), al netto di Iva.

~~Trattandosi di elementi essenziali dell'offerta economica, si specifica che l'omessa indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza da interferenze non sono in alcun modo sanabili mediante soccorso istruttorio e comportano l'immediata e automatica esclusione del concorrente dalla gara.~~

- b) allo step 4 del percorso guidato *"Invia offerta"* deve allegare il "documento d'offerta", eseguendo le seguenti azioni:
- scaricare il "documento d'offerta" generato dal sistema;
 - firmare digitalmente il documento scaricato, senza apporre alcuna modifica;
 - caricare il documento firmato digitalmente;
- c) allo step 5 del percorso guidato *"Invia offerta"* invia l'offerta tramite l'apposito pulsante *"Invia offerta"* (prima di inviare l'offerta il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti; può inoltre modificare i dati ritornando indietro, oppure annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite).

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, gli elementi di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nella busta economica non dovrà essere inserito nessun altro documento.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

18.1. ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella degli elementi e sub-elementi discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N°	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	15	A.1	Organizzazione complessiva del servizio	8		
			A.2	Impegno del concorrente, da rendere con apposita dichiarazione, a garantire la presenza nello staff di una o più delle seguenti figure: - dietista; - biologo; - nutrizionista, con indicazione della iscrizione dei suddetti al rispettivo albo professionale. Verrà attribuito 1 punto per ciascuna figura professionale che il concorrente si impegna a garantire.			3
			A.3	Strategie di intervento nella gestione degli imprevisti, indicazione delle procedure che l’operatore economico intende attivare in caso di emergenza, qualora il centro di cotture non sia utilizzabile o vi siano eventuali emergenze nei trasporti	4		
B	PROCEDURE E METODOLOGIE APPLICATE PER IL CONTROLLO, LA VERIFICA E IL MONITORAGGIO DEI SERVIZI EROGATI	4	B.1	Procedure e metodologie applicate per il controllo, la verifica e il monitoraggio dei servizi erogati	4		
C	PIANO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE nelle varie tematiche indicate nei sub – elementi da C.1 a C.7	8	C.1	Alimentazione e salute	1		
			C.2	Alimentazione e ambiente	1		
			C.3	Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e produzione	1		
			C.4	Stagionalità degli alimenti	1		
			C.5	Corretta gestione dei rifiuti	1		
			C.6	Uso di detersivi a basso impatto ambientale	1		
			C.7	Altre tematiche diverse da quelle di cui ai sub-elementi da C.1 a C.6 escluse quelle obbligatorie	2		
D	PERCENTUALE DI UTILIZZO DI ALIMENTI PRODOTTI IN UN’AREA VICINA AL LUOGO DI	5	D.1	Percentuale di utilizzo di alimenti biologici prodotti in un’area nel raggio di <u>150 Km in linea d’aria</u> dal		5	

	SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO PER RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE			luogo di somministrazione del servizio per ridurre l'impatto ambientale			
E	DISTANZA CENTRO COTTURA - CONTENITORI TRASPORTO PASTI	10	E.1	Distanza del centro cottura al plesso scolastico di Viale dei Combattenti 1 a Crevoladossola (distanza calcolata con Google Maps): - entro i 15 Km: punti 6 - da oltre 15 Km a 20 Km: punti 4 - oltre 20 km: punti 0			6
			E.2	Caratteristiche dei contenitori termici atti al mantenimento delle temperature si trasporto	4		
F	MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI	4	F.1	Modalità di gestione delle eccedenze alimentari	4		
G	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE PER BAMBINI E FAMIGLIE CON PERCORSI VOLTI A SENSIBILIZZARE GLI UTENTI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI E RIDUZIONE DEGLI SPRECHI E ALLE CORRETTE ABITUDINI ALIMENTARI	6	G.1	Iniziative di educazione alimentare e ambientale per bambini e famiglie con percorsi volti a sensibilizzare gli utenti in merito alle problematiche ambientali e riduzione degli sprechi e alle corrette abitudini alimentari	6		
H	SANIFICAZIONE E UTILIZZO DI MATERIALI DI CONSUMO E DETERGENTI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE DOCUMENTATO	6	H.1	Piano di sanificazione	3		
			H.2	Impegno del concorrente, da rendere mediante apposita dichiarazione, all'utilizzo, per le pulizie ordinarie, esclusivamente di detersivi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024, rigorosamente privi di fragranze			3
I	PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN CAPITOLATO CHE L'OPERATORE ECONOMICO SI IMPEGNA AD ATTUARE SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER IL COMUNE O GLI UTENTI	6	I.1	Proposte migliorative rispetto a quanto previsto in capitolato che l'operatore economico si impegna ad attuare senza oneri aggiuntivi per il comune o gli utenti	6		
L	MODALITÀ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE	4	L.1	Modalità e strumenti di comunicazione con le famiglie	4		
M	CERTIFICAZIONI	2	M.1	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni secondo la norma UNI/PdR 125			2
Totale		70			51	5	14

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei sub-elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- a) si procederà distintamente, per ciascuno dei sub-elementi di valutazione come sopra elencati;
- b) a ciascun singolo sub-elemento di valutazione verrà attribuito un coefficiente, compreso tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

Motivazione	Coefficiente
Qualità elevatissima	1
Qualità ottima	0,9
Qualità molto buona	0,8
Qualità buona	0,7
Qualità discreta	0,6
Qualità più che sufficiente	0,5
Qualità sufficiente	0,4
Qualità mediocre	0,3
Qualità insufficiente	0,2
Qualità gravemente insufficiente	0,1
Qualità del tutto assente	0

- c) l'attribuzione dei coefficienti avverrà utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera b), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti;
- e) nei calcoli si assumerà un numero di decimali pari a due con arrotondamento alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Quanto al **sub-elemento A.2**, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna "T" della tabella**, si specifica che al concorrente che si impegnerà, con apposita dichiarazione, a garantire la presenza nello staff di una o più delle figure elencate con indicazione della iscrizione al rispettivo albo professionale di ciascuno, verrà attribuito 1 punto per ciascuna figura professionale indicata, fino a un massimo di 3 punti.

Quanto al **sub-elemento D.1**, cui è assegnato un punteggio quantitativo, identificato dalla **colonna "Q" della tabella**, si specifica che verrà attribuito il coefficiente 1 all'operatore economico che offre la percentuale più alta di utilizzo di alimenti biologici prodotti in un'area vicina al luogo di somministrazione del servizio mentre agli altri operatori economici verrà attribuito un coefficiente proporzionalmente inferiore calcolato tramite la formula con interpolazione lineare (nei calcoli si assumerà un numero di decimali pari a due con arrotondamento alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9).

Quanto al **sub-elemento E.1**, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna “T” della tabella**, si specifica che verranno attribuiti 6 punti al concorrente che dichiara una distanza del centro cottura al plesso scolastico indicato (distanza calcolata con Google Maps) entro i 15 Km; verranno attribuiti 4 punti al concorrente che dichiara una distanza del centro cottura al plesso scolastico indicato (distanza calcolata con Google Maps) da oltre i 15 Km ai 20 Km; verranno attribuiti 0 punti al concorrente che dichiara una distanza del centro cottura al plesso scolastico indicato (distanza calcolata con Google Maps) oltre i 20 km.

Quanto al **sub-elemento H.2**, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna “T” della tabella**, si specifica che verranno attribuiti 3 punti all’operatore economico che si impegni, mediante apposita dichiarazione, all’utilizzo, per le pulizie ordinarie, esclusivamente di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024, rigorosamente privi di fragranze.

Quanto al **sub-elemento M.1**, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna “T” della tabella**, si specifica che verranno attribuiti 2 punti all’operatore economico in possesso di certificazione del sistema di gestione per la parità di genere secondo la norma UNI/PdR 125 e zero punti in caso contrario.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula “bilineare” indicata di seguito:

$$\begin{aligned} C_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) &= X * (A_i / A_{\text{soglia}}) \\ C_i \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) &= X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{aligned}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,85

A_{max} = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Terminata l’attribuzione dei coefficienti ai sub-elementi qualitativi e quantitativi, si procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub-elemento qualitativo e quantitativo mentre per l’elemento economico la determinazione del punteggio sarà effettuata dalla PAD.

Il punteggio è dato dalla seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$P_i = C_{A.1i} \times P_{A.1} + C_{A.3i} \times P_{A.3} + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i	=	<i>punteggio concorrente i;</i>
$CA.1i$	=	<i>coefficiente sub-elemento di valutazione A.1, del concorrente i;</i>
$CA.3i$	=	<i>coefficiente sub-elemento di valutazione A.2, del concorrente i;</i>
Cni	=	<i>coefficiente sub-elemento di valutazione n, del concorrente i;</i>
$PA.1$	=	<i>peso sub-elemento di valutazione A.1;</i>
$PA.3$	=	<i>peso sub-elemento di valutazione A.2;</i>
Pn	=	<i>peso sub-elemento di valutazione n.</i>

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuto dall'offerta del singolo concorrente.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun sub-elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP, se necessario, si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 17/09/2026, alle ore 9:30.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute non sono pubbliche.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Servizio Gare e Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella medesima seduta, salvo eventuali soccorsi istruttori, si procede all'apertura delle buste telematiche concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, compresa la verifica della presenza del progetto di assorbimento del personale e, in caso di avvalimento premiale, del contratto di avvalimento.

In una o più sedute la commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare con conseguente assegnazione dei relativi punteggi. Gli esiti della valutazione sono registrati sulla PAD.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

In apposita seduta, non pubblica ma la cui data e ora di inizio verranno comunicate ai concorrenti ammessi, si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e alla conseguente attribuzione del punteggio complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al

numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra viene elaborata la graduatoria e si formula la proposta di aggiudicazione.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto si sono ritenuti sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o si è verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando non abbia previsto espressamente tale possibilità.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre, che presentano sia il punteggio relativo all'offerta economica sia il punteggio relativo all'offerta tecnica entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante richiede al concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto di presentare i documenti di comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il Comune provvede all'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica, nei confronti del concorrente cui è stata formulata la proposta di aggiudicazione, del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto di appalto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento del Comune e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

27. ACCESSO AGLI ATTI

Quando la PAD disporrà delle relative funzionalità, l'accesso agli atti della procedura sarà assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice: nell'attesa dell'adeguamento della PAD, gli atti verranno trasmessi ai soggetti previsti dall'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice per mezzo della funzione "Comunicazioni procedura", presente sulla PAD stessa nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara.

In particolare si specifica che, con la comunicazione digitale dell'aggiudicazione:

- a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva vengono trasmessi l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario e i verbali di gara;
- ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria vengono trasmesse le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati, qualora ne sia stato richiesto l'oscuramento, sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai

sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Relativamente alle attività di competenza della Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola nella procedura di gara regolata dal presente disciplinare si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia del Verbano Cusio Ossola, via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania, telefono (centralino): 0323 495011, P.E.C.: protocollo@cert.provincia.verbania.it;
- responsabile della protezione dei dati è AMI Consulting S.r.l. Società Benefit, via XX Settembre n. 46, 28925 Verbania, telefono: 0323 086200, e-mail: ami@amiconsulting.eu, P.E.C.: amiconsulting@pec.it;
- il trattamento dei dati personali da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola è finalizzato allo svolgimento delle funzioni e attività necessarie per l'espletamento della procedura di gara e degli adempimenti e controlli connessi; la base giuridica del trattamento deriva dalle norme del Codice e dalle altre normative in materia di appalti e concessioni;
- fermo restando che il personale autorizzato al trattamento dei dati è il personale della Provincia del Verbano Cusio Ossola assegnato al Servizio Gare e Stazione Unica Appaltante, eventuali destinatari dei dati personali possono essere gli altri soggetti che intervengono nella procedura di gara (componenti della commissione giudicatrice, RUP del Comune, ecc.), l'Ente per conto del quale opera la Provincia del Verbano Cusio Ossola - Stazione Unica Appaltante e altre Pubbliche Amministrazioni (ANAC, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Enti previdenziali, ecc.); possono altresì essere eventuali destinatari dei dati personali i soggetti cui venga riconosciuta la facoltà di accesso agli atti; dati personali possono essere resi disponibili attraverso la PAD nelle ipotesi contemplate dall'articolo 36 del Codice;
- l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

- ~~l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679~~ ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (in Italia tale autorità è il Garante per la protezione dei dati personali);
- la comunicazione di dati personali ai destinatari sopracitati deriva da obblighi legali e, allorquando è finalizzata a controlli sulla sussistenza o meno di motivi di esclusione dalla procedura di gara, è un requisito necessario per addivenire alla stipulazione del contratto di appalto;
- l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali richiesti e il loro mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura di gara dell'operatore economico o l'impossibilità, qualora lo stesso risulti aggiudicatario, di addivenire alla stipulazione del contratto di appalto.